



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

**Direzione Generale per la  
Promozione del Sistema Paese**  
Il Capo dell'Ufficio VIII

Roma, il 2 settembre 2020  
N. protocollo: 0097053

**Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 1 CAP 00135 codice fiscale 80213330584, rappresentato dal Consigliere d'Ambasciata Giuseppe Pastorelli, in qualità di Capo dell'Ufficio VIII della DGSP (di seguito “**MAECI**”);

e

la società **Forge Reply srl** sede legale in Corso Francia 110, 10143 Torino, - **CF e P.IVA 1049540011** in persona del competente Legale Rappresentante Giovanni D'Aprile (di seguito la “**Società**”);

### **PREMESSE**

La L. 22 dicembre 1990, n. 401 “Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero” individua nella promozione della cultura e della lingua italiana lo strumento per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati;

Il MAECI - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, in relazione ai propri fini istituzionali, ha – tra gli altri – il compito di diffondere la cultura italiana, nonché di collaborare alla promozione del patrimonio artistico italiano all'estero, come ribadito al punto 2 del piano di promozione integrata del Sistema Paese *Vivere ALL'Italiana*, ideato da MAECI e MiBACT che ha stabilito – tra gli assi prioritari strategici per la promozione dell'Italia all'estero – la “**PROMOZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE**”.

In particolare, per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, risulta di primaria importanza valorizzare i percorsi culturali minori e regionali, con particolare attenzione al pubblico giovanile internazionale.

A questo scopo, per ampliare il ventaglio delle proposte culturali alle Sedi, il MAECI ha ritenuto utile procedere all'ideazione, realizzazione e messa a disposizione di un videogioco avente a tema la promozione del patrimonio culturale dell'Italia (di seguito il “**Videogioco**”).

Il MAECI, grazie al sostegno dell'associazione IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), di cui ai servizi di assistenza tecnica affidati con determina a contrarre n. 3618/0091 del 7 luglio 2020 (e successivi documenti con cui è stato disposto l'affidamento dell'incarico), ha esperito una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei servizi di ideazione, sviluppo e realizzazione di un videogioco per dispositivi mobili sul patrimonio culturale italiano (CIG **8380514AEC**) con Richiesta di offerta alle aziende del 23 luglio 2020 (**Allegato A**).

Della selezione della ditta aggiudicataria, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il principio del rapporto qualità/prezzo, è stata investita un'apposita Commissione giudicatrice, sulle cui risultanze la stazione appaltante ha affidato l'incarico di cui al presente contratto alla ditta Forge Reply srl.

L'offerta, pervenuta dalla ditta Forge Reply srl con PEC del giorno 12/08/2020, con annessa offerta tecnica, è parte integrante del presente contratto (**Allegato B**) e fa fede per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici e di ideazione artistica del Videogioco.

Con il presente contratto, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni delle attività commissionate dal MAECI alla Società, nonché disciplinare i diritti di proprietà intellettuale e industriale delle Parti.

L'attività del MAECI è improntata ai principi etici dettagliati nel Codice di comportamento generale (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e specifico MAECI (DM 18 settembre 2014).

## **VISTE LE SUDETTE PREMESSE LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1. Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito "**Contratto**") e vincolano le Parti al loro rispetto.

### **Articolo 2. Oggetto e specifiche tecniche**

2.1 A fronte del corrispettivo di cui al successivo art. 6, il MAECI conferisce alla Società, che accetta, l'incarico di ideare, sviluppare e realizzare un Videogioco per dispositivi mobili sul patrimonio culturale italiano come previsto nell'offerta di cui all'Allegato B ed alle condizioni specificate di seguito.

2.2 Il Videogioco dovrà rispondere ai seguenti **obiettivi**:

- a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e urbanistico italiano con particolare riguardo all'Italia meno nota;
- b) trasmettere un'immagine positiva, dinamica e vivace dell'Italia.
- c) essere indirizzato ad un pubblico di giovani e di giovanissimi, rimanendo peraltro fruibile da un pubblico anche più generale.

2.3 Il Videogioco dovrà possedere le seguenti **caratteristiche**:

- a) essere una nuova proprietà intellettuale;
- b) essere un prodotto di intrattenimento e non meramente educativo, dove all'aspetto ludico si associ in maniera creativa la comunicazione di alcune nozioni storico-artistiche che permettano la valorizzazione del nostro patrimonio e la trasmissione di un'immagine positiva dell'Italia;
- c) essere fruibile in ambito mobile (iOS e Android) come requisito minimo;
- d) in ambito mobile, essere fruibile sia da smartphone che da tablet;
- e) essere fornito agli utenti gratuitamente;
- f) prevedere una localizzazione nelle lingue EFIGS (inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo) come requisito minimo;
- g) presentare contenuti tali da ottenere una classificazione PEGI 3, PEGI 7 o PEGI 12 o corrispondenti nei diversi sistemi di classificazione dei videogiochi applicati nei mercati internazionali di destinazione del prodotto.

- h) essere preferibilmente ricompreso tra i generi racing, puzzle/rompicapo, runner e/o strategia.

2.4 La Società si impegna a realizzare il Videogioco secondo le caratteristiche richieste per la pubblicazione sulle principali piattaforme online, fra cui in particolare – ma non esclusivamente – Apple Store e Google Play, impegnandosi anche ad effettuare tutte le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari affinché sia garantita la positiva approvazione e la pubblicazione del Videogioco da parte delle piattaforme.

2.5 Una volta sviluppato il Videogioco, la Società si impegna anche a fornire il servizio di supporto del Videogioco per 12 (dodici) mesi successivi alla sua pubblicazione sulle piattaforme di distribuzione.

2.6 Il MAECI si riserva di richiedere alla Società modifiche all'impianto narrativo ed alle specifiche tecniche anche in fase di lavorazione, qualora ritenga che debbano essere più aderenti ai criteri richiamati nei punti 2.2 e 2.3.

### **Articolo 3. Entrata in vigore del contratto e Forza maggiore**

3.1 Il contratto impegna la Società fin dal momento della firma e diventa esecutivo per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale solo dopo la registrazione del decreto approvativo da parte degli organi di Controllo.

3.2 Se per cause di forza maggiore non fosse possibile per il MAECI e/o la Società adempiere ad uno e/o più degli obblighi rispettivamente assunti con il presente Contratto, la Parte interessata dovrà tempestivamente fornire alla controparte una comunicazione scritta del verificarsi dell'evento e – contestualmente – indicare i nuovi termini entro cui provvederà all'adempimento. A tal riguardo, le Parti convengono, sin da ora, che detti nuovi termini non potranno essere comunque superiori ai 20 (venti) giorni.

### **Articolo 4. Impegni della Società**

4.1 La Società, al fine di consentire l'efficace realizzazione di quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3, si impegna a fornire al MAECI i servizi di:

- a) **Progettazione, ideazione e realizzazione** del Videogioco, comprensivi di finalizzazione del *concept*, realizzazione di tutte le fasi di produzione e messa a disposizione sulle piattaforme di distribuzione.
- b) **Servizio di assistenza tecnica al videogioco** (ivi inclusi gli aggiornamenti) per i 12 (dodici) mesi successivi alla pubblicazione del prodotto sulle piattaforme di distribuzione di cui al punto a).

4.2 Tempi di consegna del Videogioco. Ferme restando le condizioni richiamate all'art. 3:

I servizi di cui al punto a) del comma precedente "**Progettazione, ideazione e realizzazione**" dovranno essere inderogabilmente forniti **entro il 24 dicembre 2020** con la consegna del file eseguibile funzionante del prodotto. Entro tale data, il videogioco dovrà essere caricato sulle principali piattaforme mobile previste come requisito minimo (es. App Store di Apple e Google Play di Google) e dovranno essere resi disponibili tutti i metadati come testi localizzati, immagini e video in tutti i formati richiesti per la pubblicazione del gioco.

I servizi di cui al punto b) del comma precedente “**Servizio di supporto al videogioco per i 12 mesi successivi**” decorreranno a partire dalla pubblicazione del prodotto sulle piattaforme di distribuzione.

Per le modalità e i termini di esecuzione delle attività intermedie, si rinvia all'allegato B.

4.3 Il MAECI verificherà che le prestazioni della Società di cui ai precedenti articoli 2, 4.1 e 4.2 siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle norme di legge applicabili, nonché delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni impartite dal MAECI e dichiarate dalla Società in sede di offerta di cui all'Allegato B.

4.4 A tal fine, la Società sottoporrà al MAECI un *concept* definitivo del videogioco, da consegnarsi entro il 30 settembre 2020, che verrà autorizzato entro 5 (cinque) giorni lavorativi da parte del MAECI comunicando alla Società eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

4.5 A completamento della realizzazione, prima della fase di rilascio del Videogioco, la Società sottoporrà il prodotto definitivo al MAECI per approvazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

4.6 Divieto di inserimento di spazi pubblicitari. È fatto divieto alla Società di inserire nel Videogioco spazi pubblicitari di prodotti e brand con fini di autopromozione o promozionali di aziende terze, e più in generale di utilizzare il Videogioco per attività di product placement o altre finalità, anche di comunicazione, estranee al Contratto.

## **Articolo 5. Impegni del MAECI**

Il MAECI si impegna a:

- a) Fornire alla Società indicazioni operative sui contenuti auspicati e di procedere alla valutazione ed approvazione delle versioni di prova entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
- b) Fornire sostegno e coordinamento alla campagna di marketing del Videogioco (di cui all'allegato B) anche attraverso il Servizio Stampa del MAECI.

## **Articolo 6. Corrispettivo**

6.1 Per tutto quanto sopra previsto, viene stabilito che il MAECI (DGSP VIII) corrisponderà alla Società un importo determinato in euro **247.940 (duecentoquarantasettemilanovecentoquaranta/00)**, più IVA, in ragione del 22%, pari a **euro 54.546,80 (cinquantaquattromilacinquecentoquarantasei/80)**, per un importo complessivo di **euro 302.486,80 (trecentoduemilaquattrocentoottantasei/80)**. Tale importo è da considerarsi al netto dello sconto del 2% quale miglioramento del prezzo riservato alla Pubblica Amministrazione. Non è ammessa nessuna revisione dei costi concordati, essendo così esplicitamente convenuto dalle sottoscriventi parti che dichiarano fin d'ora di rinunciare esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del codice civile.

6.2 Tale importo è destinato a trovare copertura negli stanziamenti del cap. 2471/18 del bilancio del MAECI per l'es. finanziario 2020 così come integrato dal D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n.27.

6.3 La fatturazione avverrà in due soluzioni secondo il seguente calendario di fornitura, previo accertamento da parte del MAECI della regolare esecuzione di quanto richiesto:

- il 30% dell'importo alla presentazione di un *concept* definitivo del videogioco, da consegnarsi entro il 30 settembre 2020;
- il restante 70% dell'importo alla consegna del prodotto finito entro il 24 dicembre 2020.

6.4 Il MAECI verserà alla Società gli importi predetti tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Forge Reply srl  
IBAN: IT18I0306901048100000064064  
SWIFT: BCITITMM  
Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia 14  
C.so Svizzera, 32 - 10143 Torino

6.5 La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge n. 136/2010 e si assume l'obbligo di comunicare qualunque variazione riconducibile alle coordinate bancarie precedentemente indicate. In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali disservizi nei pagamenti.

6.6 Il MAECI procederà ai pagamenti degli importi previsti al comma 6.3 entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica emessa ai sensi della normativa fiscale vigente e previa verifica del rispetto da parte della Società dei vincoli di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della L. 136 del 2010 e ss.mm.ii. Le fatture dovranno recare l'annotazione "scissione dei pagamenti", atteso che l'IVA sarà versata direttamente all'erario dall'Amministrazione, come previsto dall'art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015.

6.7 In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 209-214, della L. 244 del 2107 e ss.mm.ii. e del Decreto MEF n. 55/2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco IPA assegnato all'Ufficio competente per il pagamento è: **W00ZBP**, il n. CIG: **8380514AEC**.

## **Articolo 7. Proprietà intellettuale ed industriale**

7.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Videogioco sono in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in qualità di committente del Videogioco.

7.2 I codici sorgente e oggetto di ciascuna parte del Videogioco e del suo insieme, nei diversi stadi di avanzamento e nei diversi prodotti intermedi, indicati all'articolo 4 che precede, saranno consegnati al MAECI nelle tempistiche di cui al medesimo articolo. Il MAECI diverrà titolare di tutti i diritti d'autore sul Videogioco e su tutti i suoi elementi e relativi prodotti intermedi o collaterali (inclusi personaggi, caratteri etc.), sin dal momento della loro creazione, per tutto il territorio mondiale e per tutta la durata dei diritti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633), con espressa inclusione di tutte le facoltà di sfruttamento economico (fra cui esemplificativamente e non esclusivamente il diritto di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, esecuzione, elaborazione, traduzione, noleggio e prestito, etc.), nonché di ogni facoltà di promozione e pubblicizzazione e di utilizzazione su tutti i dispositivi e le piattaforme, presenti e future.

7.3 La Società non potrà utilizzare in alcun modo, salvo diverso e dettagliato accordo scritto tra le Parti, il Videogioco ovvero i contenuti creativi sviluppati in esecuzione del presente Contratto, fatte salve le utilizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.

## **Articolo 8. Obblighi e Garanzie del MAECI**

8.1 Il MAECI garantisce espressamente che le attività da esso svolte in esecuzione del presente Contratto non avranno alcun contenuto diffamatorio, parodistico o orientato in qualsivoglia altra forma a danneggiare l'integrità morale, la dignità e/o l'immagine della Società, di persone, luoghi, società ed enti terzi.

8.2 Il MAECI dichiara e garantisce di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, iscrizioni e comunque di qualunque titolo necessario per l'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto.

## **Articolo 9. Obblighi e Garanzie della Società**

9.1 La Società dichiara e garantisce avere titolo a stipulare il presente contratto in quanto in possesso delle professionalità necessarie, delle garanzie giuridiche e patrimoniali, delle licenze e della regolarità contributiva richiesta con documentazione amministrativa di cui alla Richiesta di Offerta (Allegato A) e mantenuta agli atti della gara di aggiudicazione.

9.2 La Società dichiara che i personaggi, il soggetto e le elaborazioni grafiche del Videogioco costituiscono opera originale dell'ingegno e non ledono il diritto di copyright di terze parti. Laddove la Società intendesse acquisire contenuti da terze parti, la Società dichiara di esperire tutte le procedure necessarie al fine di sollevare il MAECI da qualunque pretesa di terzi per l'uso e lo sfruttamento di tali contenuti. La Società solleva il MAECI da ogni responsabilità derivante da pretese di terzi sui diritti di copyright dei personaggi, della storia originale, delle elaborazioni grafiche e dello sfruttamento del Videogioco.

9.3 La Società dichiara inoltre che il soggetto e la storia originale di cui al presente Contratto non racchiudono contenuto diffamatorio, parodistico o orientato in qualsivoglia altra forma a danneggiare l'integrità morale, la dignità e/o l'immagine del MAECI e di persone, luoghi, società ed enti terzi a esso riconducibili.

9.4 Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

9.5 Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

9.6 La Società si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte.

9.7 La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal MAECI, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sempreché non comportino modifiche sostanziali delle prestazioni, la Società ha anche l'obbligo di assoggettarsi alle prescrizioni impartite dal MAECI in relazione a circostanze imprevedute e imprevedibili ovvero a seguito di sopravvenute preminenti esigenze, fatta salva la facoltà della Società medesima di formulare le proprie riserve.

9.8 La Società si impegna ad ottemperare, ora e per tutto il periodo di validità del presente contratto, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Società si impegna a manlevare il MAECI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, fra cui anche norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

9.9 La Società è tenuta a comunicare al MAECI ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

9.10 Ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si dà atto che la prestazione non presenta rischi derivanti da interferenze, ragion per cui è esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I. e il relativo costo per la sicurezza è da intendersi pari a "zero".

9.11 La Società è obbligata a garantire:

- a) il corretto funzionamento del Videogioco per la durata di 12 (dodici) mesi dalla sua pubblicazione, impegnandosi a effettuare tutti gli interventi di manutenzione correttiva e adeguativa necessari o richiesti dalle piattaforme di distribuzione;
- b) la compatibilità dell'applicazione con gli eventuali aggiornamenti rilasciati per i sistemi operativi iOS ed Android, per la durata di 12 (dodici) mesi dalla sua pubblicazione sulle piattaforme di distribuzione.

#### **Articolo 10. Riservatezza**

10.1 È fatto divieto alla Società, che ne prende atto a tutti gli effetti delle leggi penali, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche nonché divulgare notizie e dati riservati di cui sia venuta in possesso e comunque a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con il MAECI.

10.2 La Società è tenuta inoltre a adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto sopracitato sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera. Si precisa inoltre che tutti i suddetti obblighi dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il MAECI.

#### **Articolo 11. Responsabili del Contratto e Comunicazioni**

11.1 Per le finalità di cui alla normativa Anticorruzione e con il compito di gestire il Contratto con riferimento agli adempimenti pendenti, la Società ed il MAECI designano rispettivamente quale proprio Responsabile della Gestione del Contratto (come di seguito definito) **Paolo Sangalli** e il **Cons. Giuseppe Pastorelli**. Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione del Contratto" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito e le prestazioni effettivamente rese.

11.2 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, PEC e/o E-mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se alla **Società**  
indirizzo postale Via Koch 1/4 20152 Milano

nominativo referente Paolo Sangalli  
telefoni +39 3482557082  
e-mail [p.sangalli@reply.it](mailto:p.sangalli@reply.it)  
PEC [forge@pec.reply.it](mailto:forge@pec.reply.it)

se al **MAECI**:

Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale Sistema Paese, Ufficio VIII  
Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma  
nominativo referente: Giuseppe Pastorelli  
Tel. 06 36914062  
PEC [Dgsp.08@cert.esteri.it](mailto:Dgsp.08@cert.esteri.it)  
e-mail: [dgsp-08@esteri.it](mailto:dgsp-08@esteri.it)

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto. Presso gli indirizzi di seguito indicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

### **Articolo 12. Inadempimento, risoluzione e recesso**

12.1 Qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per gravi violazioni delle norme per la tutela delle informazioni classificate, il MAECI procede alla risoluzione del Contratto.

In caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo, sarà facoltà di ciascuna delle parti di risolvere immediatamente il Contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, impregiudicato il risarcimento dei danni subiti.

12.2 Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, in caso di inadempimento di una Parte in relazione agli obblighi e garanzie assunti nei confronti dell'altra, la Parte non inadempiente avrà la facoltà, previa messa in mora mediante lettera raccomandata A.R., di risolvere il presente Contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti a causa del summenzionato inadempimento.

12.3 La Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

12.4 Verranno applicate le penali come riportate all'art. 145 comma 3 del sia pur abrogato d.p.r. 207/2010: "Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo".



12.5 Il mancato esercizio da parte di una delle Parti della facoltà di risolvere il presente Contratto, nonostante l'inadempimento dell'altra, non comporterà rinuncia delle medesime al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento e/o alla facoltà di risolvere il Contratto per ogni inadempimento successivo.

### **Articolo 13. Trattamento dei dati personali**

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al presente Contratto, non sarà eseguito alcun trattamento di dati personali riferibili a soggetti diversi da: (i) il legale rappresentante/procuratore competente; (ii) soggetti appartenenti all'organizzazione dell'altra Parte coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dell'accordo (di seguito, complessivamente, "Interessati").

Con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) riferibili agli Interessati e acquisiti reciprocamente in occasione della stipula ed esecuzione dell'accordo, le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi, con gli obblighi che ne conseguono ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli Interessati le informazioni sui trattamenti effettuati dalla Società, contenute nell'informativa disponibile sul sito internet al seguente link: [https://www.reply.com/it/Shared%20Documents/Informativa\\_Clienti\\_ita.pdf](https://www.reply.com/it/Shared%20Documents/Informativa_Clienti_ita.pdf) e le informazioni sui trattamenti effettuati dal MAECI disponibili al seguente link: [https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello\\_info/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.html](https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.html)

13.2 Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, sarà direttamente responsabile dei trattamenti di dati personali eseguiti in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa da parte degli Interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

### **Articolo 14. Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

### **Articolo 15. Varie**

15.1 Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente Contratto o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essi derivanti.

15.2 In nessun caso nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Contratto.

15.3 Qualsiasi modificazione o integrazione al presente Contratto non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito atto aggiuntivo scritto firmato da entrambe le Parti.

15.4 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

## Articolo 16. Codice Etico e Modello Organizzativo- Anticorruzione

16.1 La Società dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi generali di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare l'osservanza della Costituzione e il rispetto della legge, nonché i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, richiamati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62), adottati nel Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con DM del 18 settembre 2014, riportato sul sito [https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza\\_comunicazioni\\_legali/altri-contenuti-canale/altri\\_contenuti/codice-di-comportamento-del-ministero.html](https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/altri-contenuti-canale/altri_contenuti/codice-di-comportamento-del-ministero.html)

16.2 Il MAECI dichiara di avere preso visione ed atto del “Codice Etico” della Società, consultabile al sito [https://www.reply.com/InvestorsDocuments/it/codice\\_etico.pdf](https://www.reply.com/InvestorsDocuments/it/codice_etico.pdf), la cui osservanza costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Accordo.

16.3 Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, il MAECI dichiara e garantisce che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo pattuito per tutto quanto previsto nel Contratto e si impegna espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.

16.4 Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, la Società dichiara e garantisce che l'ammontare ricevuto costituisce esclusivamente il corrispettivo pattuito per tutto quanto previsto nel Contratto e si impegna espressamente a non richiedere o accettare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.

## Articolo 17. Sottoscrizione

Il presente Contratto viene stipulato mediante scrittura privata non autenticata ed è sottoscritta da entrambe le Parti con firma digitale, pena la nullità della stessa. Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della L. 6 febbraio 1913, n. 89 e ss.mm.ii., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 successive modifiche ed integrazioni.

Allegati al presente Contratto:

**Allegato A** – richiesta di offerta del 23 luglio 2020

**Allegato B** – offerta presentata dalla Società che si è aggiudicata il Contratto

Letto, approvato e sottoscritto

Per

Il Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Promozione del  
Sistema Paese

---

Per la Società

Il Legale rappresentante

Giovanni D'Aprile